

Circolare per il Cliente 3 marzo 2020

Versione Completa

IN BREVE

- Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge
- Fatture elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire al servizio di consultazione
- Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
- Entro il 31 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
- Patent Box: con o senza ruling
- Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore (**IMPORTANTE!!!**)
- Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
- Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020
- Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus

APPROFONDIMENTI

- La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
- Le regole per il Patent Box con o senza ruling

PRINCIPALI SCADENZE

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

IN BREVE

AGEVOLAZIONI, TRIBUTI LOCALI, SOCIETÀ

Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8,

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, ed è già in vigore, il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019), convertito in legge n. 8/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Tra le misure, nuove e confermate, contenute nel provvedimento si segnala in particolare:

- la **proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”**, la detrazione Irpef nella misura del 36%, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. Per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
- il riconoscimento di un **incentivo per l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020**. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3;
- l'estensione degli incentivi previsti per l'**acquisto di un veicolo di categoria M1** nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, a chi consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria omologato alla classe Euro 0 (fino al 31 dicembre 2019, la misura è riservata ai casi in cui il veicolo rottamato sia classificato nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4);
- la proroga, per l'anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre del termine per presentare al Comune la richiesta di accesso alle **agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi** per la promozione delle economie locali nei Comuni fino a 20 mila abitanti;
- l'estensione ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi della **riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca** da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- limitatamente al 2020 continuano ad applicarsi le norme in materia di **imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap**, nonché le norme in materia di **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, in deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2020, n. 160) che ne dispone l'abrogazione;
- la riapertura dei termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**. In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire al servizio di consultazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, ha disposto una **nuova proroga dal 29 febbraio al 4 maggio 2020** del termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Il provvedimento prevede inoltre che i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere **dal 1° marzo 2020**.

Contestualmente sono state approvate le nuove specifiche tecniche; in particolare:

1. sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche "TipoDocumento" e "Natura";
2. a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
3. a decorrere dal 1° ottobre 2020, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Per quanto riguarda il servizio di consultazione delle e-fatture, si ricorda che:

1. per effetto dell'adesione - da effettuarsi sul portale "Fatture e corrispettivi" - gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) nonché i consumatori finali potranno consultare ed acquisire le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute;
2. l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e acquisizione, l'intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione;
3. l'adesione avviene mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2020:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2020, sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l'Approfondimento

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



DICHIARAZIONI

Entro il 31 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 31 marzo 2020**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

AGEVOLAZIONI

Patent Box: con o senza ruling

Il patent box è un'agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall'art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre 2017, avente ad oggetto un'esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, quali:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i **soggetti titolari di reddito di impresa**, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

Vedi l'Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.

Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.

Il provvedimento ha **aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI)** e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 sono stati aboliti:

- l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.

Le novità hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio 2020 e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

ARTIGIANI E COMMERCianti, CONTRIBUZIONE

Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020

Inps, Circolare 17 febbraio 2020, n. 28

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l’anno 2020.

Le **aliquote contributive** per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l’anno 2020, sono pari:

- al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
- al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).

Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l’1% in più di contributi.

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Per l'anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti **costi contributivi fissi**:

- artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Oltre ad un minimale, esiste anche un **massimale imponibile**, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:

- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.

Continuano ad applicarsi anche per l'anno 2020 le disposizioni relative alla **riduzione del 50% dei contributi** dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- **18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.
-

LAVORO AUTONOMO, CONTRIBUZIONE

Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020

Inps, Circolare 3 febbraio 2020, n. 12

L'Inps, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2020.

Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i **collaboratori e le figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **l'aliquota contributiva e di computo è dall'anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l'anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.**

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Permangono, confermate, anche le **aliquote aggiuntive** nella seguente misura:

- 0,50%, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della legge n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

Per quanto riguarda le **aliquote contributive** e di computo, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica, anche per l'anno 2020 un'aliquota del:

- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

A2. Liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l'anno 2019, l'aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo:

B1. Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.

Per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l'anno 2020 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

AGEVOLAZIONI

Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus

D.M. 28 gennaio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.

È erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.

Per richiedere il bonus è **necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20 febbraio 2020**, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

APPROFONDIMENTI

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2020:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La **misura della tassa anche per il 2020** sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

AGEVOLAZIONI

Le regole per il Patent Box con o senza ruling

Il patent box è un'agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall'art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre 2017, avente ad oggetto un'esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, quali:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i **soggetti titolari di reddito di impresa**, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

L'agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria dall'inizio dell'esercizio in cui viene emesso il provvedimento che ne dispone l'apertura.

L'opzione per l'esercizio dell'agevolazione ha durata pari a cinque anni, irrevocabile e rinnovabile.

Per il 2015 e il 2016 per aderire bisognava presentare un apposito modello all'Agenzia Entrate. Successivamente è stato previsto l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.

I redditi che costituiscono la base per il calcolo dell'agevolazione possono derivare dalla concessione in uso dei beni immateriali oppure dal loro utilizzo diretto.

Per determinare l'agevolazione in primo luogo è necessario individuare l'ammontare del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali. Dopodiché si moltiplica tale reddito per una percentuale (*nexus ratio*), pari al rapporto tra:

- i costi di ricerca e sviluppo per la creazione, il mantenimento e l'accrescimento e sviluppo dei beni immateriali;
- il totale dei costi complessivi, pari alla somma dei costi di cui al punto precedente più il costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

I costi qualificati al numeratore possono essere aumentati di un valore pari alla differenza tra i costi complessivi al denominatore e i costi qualificati, nel limite del 30% di questi ultimi.

Prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), per la determinazione del reddito generato dall'utilizzo dei beni immateriali e le plusvalenze derivanti da una loro eventuale cessione era necessario giungere ad un accordo con l'Agenzia Entrate, presentando un'istanza di ruling.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019), i soggetti che optano per il regime di patent box **possono scegliere, in alternativa** alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, **rimandando il confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo**. A tal fine, devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un'ideale documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate. n. 658445/2019.

Dopo l'accettazione del ruling ci sono più **opzioni per recuperare l'agevolazione**:

- variazione in diminuzione dell'intero reddito agevolato del periodo tra l'anno di presentazione dell'istanza di ruling e l'anno di sottoscrizione del ruling, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling (D.M. 28 novembre 2017, art. 4, comma 4)
- indicazione della variazione in diminuzione per anno di competenza presentando, se già scaduta, la corrispondente dichiarazione integrativa per ciascun anno di agevolazione (circolare n. 11/E/2016). Tuttavia bisogna tenere conto che, a causa delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, se le dichiarazioni integrative vengono trasmesse oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, i crediti d'imposta (o i maggiori crediti d'imposta) emergenti da queste ultime potranno essere utilizzati in compensazione solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le integrative stesse sono state inviate.

Se la dichiarazione di un certo anno non è ancora scaduta (ad esempio perché l'accordo di ruling è stato accettato prima della scadenza della dichiarazione), è possibile presentarla inserendo la variazione in diminuzione.

Se si sceglie di determinare autonomamente il reddito agevolabile, è necessario predisporre la documentazione prevista dal provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 658445/2019 e comunicarne il possesso con la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione patent box.

L'agevolazione va ripartita in tre anni, a quote costanti, riportando una variazione in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni. È possibile percorrere questa opzione anche se è già stata presentata un'istanza di ruling. La predisposizione e la comunicazione del possesso della documentazione è necessaria per evitare le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di accertamento e rettifica del reddito escluso in applicazione del patent box.

Beneficiare dell'agevolazione senza il ruling preventivo, pur essendo la via più rapida, presenta maggiori profili di rischio. Con il ruling è possibile definire e risolvere a priori i punti di controversia con l'Agenzia Entrate, che altrimenti potrebbero emergere successivamente in caso di controlli. In caso di mancato o parziale riconoscimento dell'agevolazione non sono dovute sanzioni ma anche il semplice venir meno del riconoscimento fiscale potrebbe essere molto dannoso.

Sul sito internet dell'Agenzia entrate è pubblicata una raccolta della principale Normativa e Prassi.

PRINCIPALI SCADENZE

| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
|---|------------------------------|--|--|-------------|
| Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*) | Certificazioni (CU) | Termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019. | Sostituti d'imposta | Telematica |
| Lunedì 16 marzo 2020 | IVA | Termine ordinario per il pagamento dell'IVA relativa alla Dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019. | Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni. | Modello F24 |
| Lunedì 16 marzo 2020 | Tassa Vidimazioni | Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. | Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) | Modello F24 |
| Martedì 31 marzo 2020 | Certificazioni (Cupe) | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2019. | Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2019 hanno corrisposto utili; soggetti che nel 2019 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; | |

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
| | | | soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2019, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato. | |
| Martedì 31 marzo 2020 | Certificazioni (CU) | Termine ultimo per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi dei dati relativi alla Certificazione unica 2020 sintetica, riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019. | Sostituti d'imposta | Formato elettronico o cartaceo. |
| (*) Termine prorogato dall'art.1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9. | | | | |